MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e s.m.i.;

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e s.m.i.;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e sue s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i. concernente la "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile;

VISTO il D.L. 23 ottobre 2018 n. 119 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria", convertito nella legge 17/12/2018, n. 136 con il quale, ai sensi del art. 25 quater, a decorrere dall'anno 2019 gli oneri relativi agli interventi in materia di politiche migratorie, di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per gli interventi di competenza nazionale afferenti al Fondo nazionale per le politiche migratorie, per l'ammontare di 7 milioni di euro, sono trasferiti, per le medesime finalità, dal Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, su appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell'ambito del programma "Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate" della missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti";

VISTA la legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 286, che ha incrementato il "Fondo nazionale per le politiche migratorie" di 3 milioni di euro;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 dicembre 2021, recante la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024" ed in particolare la Tabella 4 riguardante lo stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 1° dicembre 2021, n. 232 di adozione dell'Atto di indirizzo per l'individuazione delle priorità politiche per l'anno 2022;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali", il quale all'art. 10 individua le funzioni attribuite alla Direzione Generale

dell'immigrazione e delle politiche di integrazione;

VISTO il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, recante il "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali", il quale all'art. 10 modifica l'art. 10 del D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 gennaio 2022 n. 13, recante "Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 del 12 marzo 2022, registrato dalla Corte dei conti il 14 febbraio 2022, il quale all'art. 11 articola la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione in tre uffici di livello dirigenziale non generale denominati divisioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 24 gennaio 2022 al n. 168, di conferimento alla dott.ssa Tatiana Esposito, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024;

VISTO il D.M. n. 25 del 10 febbraio 2022, recante il visto di regolarità dell'Ufficio Centrale del Bilancio n. 884 apposto in data 21 febbraio 2022, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTA la Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 (l'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile), che riconoscendo l'importanza della dimensione regionale e sub-regionale per la realizzazione di azioni concrete a livello nazionale, esorta le istituzioni pubbliche a lavorare con le autorità regionali e locali, al fine di rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;

CONSIDERATO che la Commissione europea nel Piano d'Azione sull'integrazione dei cittadini di Paesi Terzi (2016), incoraggia gli Stati membri ad adottare nelle politiche di integrazione un approccio *multi-level* attraverso il coinvolgimento dei diversi *stakeholders*, anche non governativi;

VISTO il Documento di sintesi sui settori di investimento prioritari per l'attuazione efficace delle politiche di coesione 2021-2027 nel quale la Commissione europea riconosce l'ampia diversità geografica di "territori" che caratterizza il nostro Paese, e individua l'opportunità di rafforzare i partenariati e le politiche dal basso, con una maggiore partecipazione delle città, degli altri enti locali e dei partner economici e sociali, al fine di garantire un'attuazione tempestiva ed efficace delle strategie territoriali e urbane integrate;

CONSIDERATO che la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione esercita, tra le altre, funzioni di coordinamento in tema di politiche per l'integrazione dei cittadini migranti e di gestione delle risorse per le politiche migratorie e alla stessa è inoltre assegnato il compito di promuovere e curare le iniziative afferenti alle politiche attive e al coinvolgimento dei servizi competenti nelle attività di inserimento e reinserimento lavorativo dei lavoratori stranieri;

VISTO l'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i., recante il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", che definisce l'integrazione come un processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società;

VISTO altresì l'articolo 42 del sopracitato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il quale prevede che lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, partecipino alla definizione

e realizzazione delle misure di integrazione sociale degli stranieri;

VISTO inoltre l'art. 45 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, istitutivo del Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento di iniziative nel settore ivi individuate da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni;

VISTO l'articolo 118 co.1 della Costituzione il quale prevede che le funzioni amministrative, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, siano attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato e al co. 4 statuisce che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

VISTO l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'Italia si caratterizza per un'ampia disparità territoriale in merito ad infrastrutture, accesso ai servizi e mercato del lavoro, e le percentuali di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale sono fra le più elevate dell'Unione Europea;

TENUTO CONTO che alcune aree urbane a maggiore vulnerabilità sociale, in cui convivono gli strati sociali potenzialmente più deboli sono caratterizzate spesso anche da un'elevata presenza di cittadini migranti e meritano un'attenzione particolare in termini di programmazione di interventi pubblici;

CONSIDERATO che l'inclusione dei migranti e dei rifugiati è uno fra i temi prioritari dell'Urban Agenda (2016) e le Autorità cittadine, forti delle conoscenze fondamentali dei bisogni specifici, possono giocare un ruolo cruciale, fornendo un orientamento politico a livello locale;

VISTA la nota prot. n. 35/2557 del 1° agosto 2019 con la quale Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione ha rivolto alle Città Metropolitane, alle Città capoluogo di Regione e alle Città italiane capoluogo di Provincia prime per incidenza di cittadini stranieri residenti, una richiesta di manifestazione di interesse per la presentazione di progetti dedicati all'inclusione dei cittadini di Paesi terzi nelle aree urbane a maggiore vulnerabilità sociale, da finanziare con il Fondo nazionale per le politiche migratorie;

CONSIDERATO che entro il 16 settembre 2019, termine previsto dalla sopra citata nota, sono pervenute n. 21 manifestazioni di interesse e correlate idee progettuali, finalizzate a sviluppare interventi che favoriscano l'inclusione e limitino il rischio di disagio sociale di cittadini di paesi terzi presenti nelle aree urbane;

TENUTO CONTO che nel 2019, in ragione della capienza del Fondo politiche migratorie, sono state ammesse a finanziamento, sottoscritte e registrate dagli organi di controllo n. 7 Convenzioni di sovvenzione con le Città Metropolitane, Città capoluogo di Regione e con le Città italiane capoluogo di Provincia prime per incidenza di cittadini stranieri residenti;

TENUTO CONTO che nel 2020, in ragione della capienza del Fondo politiche migratorie, sono state ammesse a finanziamento, sottoscritte e registrate dagli organi di controllo n. 9 Convenzioni di sovvenzione con le Città Metropolitane, Città capoluogo di Regione e con le Città italiane capoluogo di Provincia prime per incidenza di cittadini stranieri residenti;

TENUTO CONTO che nel 2021, in ragione della capienza del Fondo politiche migratorie, sono state ammesse a finanziamento, sottoscritte e registrate dagli organi di controllo n. 4 Convenzioni di sovvenzione con le Città Metropolitane, Città capoluogo di Regione e con le Città italiane capoluogo di Provincia prime per incidenza di cittadini stranieri residenti;

CONSIDERATO che, come previsto dalla nota prot. n. 35/2557 del 1° agosto 2019, le idee progettuali valide, che non è stato possibile ammettere al finanziamento per saturazione del Fondo politiche migratorie possono essere considerate per l'assegnazione delle risorse del Fondo politiche migratorie per le annualità successive;

VISTA la nota prot. n. 35/1246 del 9 aprile 2021 con cui la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione ha trasmesso la richiesta di manifestazione di interesse per la presentazione di progetti dedicati all'inclusione dei cittadini di Paesi terzi nelle aree urbane a maggiore vulnerabilità sociale, da finanziare con il Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie, alle Città Metropolitane, alle Città capoluogo di Regione e alle città capoluogo di Provincia prime per incidenza di cittadini stranieri residenti, che non avevano fornito un riscontro al precedente invito;

VISTA la nota prot. n. 1569 del 12 maggio 2021 con cui la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione ha prorogato il termine per la presentazione di progetti dedicati all'inclusione dei cittadini di Paesi terzi nelle aree urbane a maggiore vulnerabilità sociale;

VISTA la nota prot. n. 78744/2021 del 29 giugno 2021, acquisita con protocollo in ingresso n. 2198 del 30 giugno 2021, con la quale il Comune di Piacenza ha formalmente manifestato l'adesione all'iniziativa, trasmettendo la proposta progettuale denominata "A che serve avere le mani pulite se si tengono in tasca?" che individua le linee di intervento che si intendono realizzare, unitamente al relativo piano finanziario e al cronoprogramma;

VISTA la mail prot. n. 3409 del 10 novembre 2021 con la quale la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche sociali ha avviato una fase interlocutoria con il Comune di Piacenza per la definizione dell'idea progettuale presentata;

VISTA la mail del 29 novembre 2021, con la quale il comune di Piacenza ha trasmesso le integrazioni richieste dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione con mail prot. n. 3409 del 10 novembre 2021;

VISTA la mail prot. n. 1037 del 13 aprile 2022 con la quale la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione ha chiesto al comune di Piacenza di fornire integrazioni rispetto all'idea progettuale "A che serve avere le mani pulite se si tengono in tasca?", presentata con la nota prot. n. 78744/2021 del 29 giugno 2021;

VISTA la nota prot. n. 1527 del 30 maggio 2022 con la quale la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione ha comunicato l'approvazione della richiesta di finanziamento relativa alla proposta progettuale denominata "A che serve avere le mani pulite se si tengono in tasca?", presentata dal Comune di Piacenza per un importo pari ad € 420.700,00 (euro quattrocentoventimilasettecento/00);

VISTA la Convenzione di sovvenzione stipulata in data 7 settembre 2022 tra il Comune di Piacenza e la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione con la quale vengono disciplinati i rapporti concernenti i rispettivi diritti ed obblighi relativi alla concessione di finanziamento finalizzato alla realizzazione del progetto "A che serve avere le mani pulite se si tengono in tasca?" per un importo massimo pari a complessivi € 420.700,00 (euro quattrocentoventimilasettecento/00) e per una durata di 24 mesi;

RITENUTA la medesima Convenzione di sovvenzione regolare e adeguata nella forma e nella sostanza;

VISTA la legge 196/2009, così come modificato dalla legge n. 163 del 4 agosto 2016 e dal decreto legislativo n. 29 del 16 marzo 2018, che prevede la possibilità per le amministrazioni centrali di assumere impegni pluriennali con imputazione della spesa in più esercizi finanziari nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio in cui le obbligazioni sono esigibili;

VISTA la nota prot. n. 12062 dell'11 ottobre 2022 con la quale l'Ufficio Centrale di Bilancio esprime l'assenso all'assunzione di impegni IPE di durata superiore al triennio 2022-2024 per un numero complessivo di 4 clausole fino al 2025, a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 sul Cap. 3783 "Fondo nazionale per le politiche migratorie" – P.G. 1 – Missione 4 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" (27) -

Programma 4.1 “Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate” (27.6) – Azione “Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale” - CDR “Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione”, dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

DECRETA

Art. 1

1. Per le ragioni in narrativa esposte, è approvata la Convenzione di sovvenzione stipulata in data 7 settembre 2022 tra il Comune di Piacenza e la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione con la quale vengono disciplinati i rapporti concernenti i rispettivi diritti ed obblighi relativi alla concessione di finanziamento finalizzato alla realizzazione del progetto “A che serve avere le mani pulite se si tengono in tasca?” per un importo complessivo massimo della sovvenzione pari ad € 420.700,00 (euro quattrocentoventimilasettecento/00) e per una durata prevista di 24 mesi.

Art. 2

1. Viene contestualmente impegnata la somma di € 420.700,00 (euro quattrocentoventimilasettecento/00) in favore del Comune di Piacenza (codice fiscale 00229080338) con sede in Piazza Cavalli 2, 29121 Piacenza (PC), sul c/c di Tesoreria unica n. IT52P0100003245245300062378 intestato al Comune di Piacenza.

2. La relativa spesa graverà sul Cap. 3783 “Fondo nazionale per le politiche migratorie” – P.G. 1 – Missione 4 “Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti” (27) - Programma 4.1 “Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate” (27.6) – Azione “Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale” - CDR “Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione”, dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le modalità di seguito indicate:

Esercizio di imputazione della spesa	Importo esigibile
Anno 2022	€ 336.560,00
Anno 2023	€ 0,00
Anno 2024	€ 0,00
Anno 2025	€ 84.140,00

Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio per i controlli di competenza.

Roma, data della firma digitale

Il Direttore Generale
Tatiana Esposito

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e successive modifiche e integrazioni.